

La Consulta ribadisce la liberalizzazione totale prevista dal 201/2011

Esercizi senza limiti orari

Incostituzionali tutti i paletti messi dalle regioni

DI MARILISA BOMBI

E incostituzionale qualsiasi disposizione regionale che introduce limiti agli orari per gli esercizi di vendita e di somministrazione. Ciò in quanto lo stato, con il decreto legge 201/2011 ha stabilito la totale libertà per l'esercente. Lo ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 27 depositata ieri 22 febbraio, decidendo in merito al ricorso presentato dalla presidenza del consiglio dei ministri avverso la legge della Toscana che introduceva alcuni vincoli, al fine di adeguare la disciplina regionale ai principi statali stabiliti con il suddetto dl 201/2011. Inutile la difesa della regione la quale ha sostenuto che non avrebbe posto preclusioni alle aperture, sia con riferimento agli orari, sia con riferimento alle giornate domenicali e festive, ma si sarebbe limitata a regolamentare aspetti di sua competenza esclusiva, prevedendo che la possibili-



tà di apertura sia bilanciata con altri interessi, anch'essi di rilevanza costituzionale, come la tutela dei lavoratori, dell'ambiente, e dei beni culturali, interessi peraltro richiamati più volte dallo stesso decreto legge n. 201/2011. Peraltro, secondo la regione, anche nel diritto comunita-

rio si può trovare conferma del fatto che la materia della regolamentazione degli orari non rilevi ai fini della tutela della concorrenza, parametro utilizzato dalla Corte per dichiarare l'incostituzionalità di tutte le norme regionali che derogano alla liberalizzazione dettata dallo stato. Tale

diritto, infatti, secondo la Toscana, sarebbe totalmente neutro rispetto alla questione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi, come dimostrerebbe il fatto che nella maggior parte dei paesi Ue i negozi chiudono alle 18 e sono chiusi la domenica e i giorni festivi. Inoltre, la Corte di giustizia, proprio con riferimento a normative degli stati membri che regolano l'apertura domenicale degli esercizi commerciali, ha affermato che spetta agli stati membri decidere, fermo il rispetto del diritto comunitario, perché costituiscono l'espressione di determinate scelte, connesse alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali, (Causa C-169/91). Ma ciò non è bastato, evidentemente, per evitare la scure dell'incostituzionalità.

— © Riproduzione riservata —



La sentenza
sul sito www.italia-oggi.it/documenti